

)% agli idonei i loro costi)

esso la realtà. Come o che spesso, recen- tori non accettino la ettano a distanza di erché, nel frattem- o un altro concorso, er la minor distanza oppure per un trat- mico migliore. Sia, a, che si verifica con enza in un periodo lle assunzioni sono i rispetto al passato. n netto peggiora- nsa ai profili pro- si sul mercato. Ad omuni reperire i anza problematico : di riposo gli infer- iventando mosche

», con graduatorie hi soggetti, le am- aranno costrette a e l'utilizzo da parte guenza di un proli-

ferare di procedure concorsuali che, per normative emanate o emanande, richiedono più risorse, sia umane sia finanziarie. E, quindi, un aumento di costi, andando in senso esattamente contrario a quello che si legge in qualsiasi provvedimento degli ultimi tempi.

Un ulteriore problema si pone sulla portata della norma. Su questo aspetto l'Ufficio legislativo del ministero per la Pubblica amministrazione il 16 giugno, ancora prima della conversione in legge del decreto, si è espresso per l'applicazione alle graduatorie dei concorsi che sono banditi dopo l'entrata in vigore della legge.

A questo punto sorge una domanda: quale è la necessità di imporre alle amministrazioni limiti del genere e, al contrario, perché non lasciare loro libertà sul tema, in modo che valutino, di volta in volta, i vantaggi e gli svantaggi di una graduatoria più o meno lunga?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'inflazione all'8,7%

che il Pef pluriennale utare l'esigenza di i costi, non subito remite di prezzo, su di iporale più ampio. Il lo dei corrispettivi si tamento dei costi re- ità pregresse, appli- azionistici determi- o l'effettiva dinamica sumo, temperato da uscita che incorpora : delle aspettative di a. Il disallineamento conosce Arera, «può à a livello applicati-

vo» e, per il 2022, «emerge con immediezza come il semplice effetto dell'inflazione ex post possa esser tale da indurre a una diffusa tensione sul limite di prezzo originando frequenti casi di sovracap».

Preso atto di questo Arera intende aggiornare il tasso di inflazione programmata 2024 e 2025 in base alle previsioni del Def al 5,7% per il 2023 ed 2,7% per il 2024 e il 2025. Nonostante ciò, l'aumento del limite massimo sarebbe insufficiente ad accogliere tra le entrate tariffarie gli incrementi legati all'inflazione. Quindi Arera è disponibile a prevedere che gli enti d'ambito possano valorizzare un ulteriore coefficiente, a copertura dei maggiori oneri nella misura massima del 7% per ognuno degli anni 2024 e 2025. Il tutto porterebbe a recuperare in tariffa un'inflazione ex post di circa l'8,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nsazioni solo i alla corsa zzi creano ri di cassa e o gli investimenti

L'analisi

PARTECIPATE, NIENTE OBBLIGHI SE IL DEBITO È SOSTENIBILE

di **Elbano De Nuccio*** e **Davide Di Russo****

Il Osservatorio enti pubblici e società partecipate, istituito presso il Cndcec ha elaborato un documento che scioglie alcuni dubbi interpretativi sulle norme speciali che il Tusp detta in tema di crisi, e approfondisce l'interazione di tali disposizioni speciali con la disciplina generale del Codice della crisi d'impresa. Il punto di partenza è il rapporto di genere tra Codice e Tusp, con l'inevitabile estensione alle società del Tusp della definizione di crisi dettata dal Codice. Da questa premessa consegue che il Programma di valutazione del rischio di crisi nelle società pubbliche (articolo 6, comma 2, Tusp) è suscettibile di integrare l'assetto adeguato richiesto dall'articolo 2086 del Codice civile.

Il Programma è quindi lo strumento che regola il monitoraggio del rischio di crisi definito dal Codice. La sua predisposizione può essere assolta mediante riproduzione della matrice comune ricavabile (in via generale) dall'articolo 3, comma 3 e 4 del Codice, salva l'opportunità (a discrezione del cda) di introdurre elementi di «specificità» per le peculiarità della singola società. Poiché la nozione di crisi è oggi ancorata a un unico indicatore, oggettivo e prospetticamente determinato (la non sostenibilità del debito a 12 mesi, in luogo dell'originario rinvio alla pluralità di indicatori nella prima stesura dell'articolo 13 del Codice) è solo con l'integrazione (o emersione, per usare il linguaggio del Tusp) dell'indicatore, e quindi solo al ricorrere di uno stato di crisi nel senso definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Codice, che nelle società a controllo pubblico sorge l'obbligo di adottare «senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause» (articolo 14 del Tusp). La precisazione è rilevante: ne deriva che – a contrario – in presenza di un mero rischio di crisi (quand'anche la crisi risulti il più

probabile degli eventi possibili) non è configurabile alcun dovere doveroso ma solo buone prassi, vale a dire – nel quadro della discrezionalità manageriale (sindacabile alla luce della business judgment rule) – iniziative volte a mitigare il rischio di crisi. Il documento scioglie anche alcuni nodi dell'articolo 14 del Tusp. Si evidenzia che il «piano di risanamento» ex comma 2, il «piano di ristrutturazione» ex comma 4 e il «piano di risanamento» ex comma 5, consistono nello stesso dispositivo, che deve sempre comprovare il recupero dell'equilibrio economico-finanziario. Il piano va adottato a sostegno dei «provvedimenti necessari» per rimediare alla crisi; se tali provvedimenti si risolvono nell'accesso ad alcuno degli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice, allora il piano può coincidere con quello la cui predisposizione è richiesta dallo strumento prescelto. Se il piano (adottato nell'ambito o al di fuori di uno strumento di composizione della crisi) prevede, nelle società a controllo pubblico, una misura di ripianamento delle perdite, operano i vincoli fissati dal comma 4; se è adottato da una società in perdita reiterata triennale partecipata da una Pa operano i limiti del comma 5.

I commi 4 e 5, quindi, non prevedono piani o strumenti di composizione della crisi speciali; più semplicemente, fissano i vincoli per considerare il piano eventualmente adottato nel quadro della disciplina generale, «adeguato» e ammissibile anche per il Tusp. Il documento propone, inoltre, una soluzione sul significato da attribuire alle parole «anche in deroga del comma 5» che chiudono il comma 4, e all'ampiezza da riconoscere all'espressione «trasferimenti straordinari» di cui al secondo periodo del comma 5.

* Presidente Cndcec

** Coordinatore scientifico osservatorio enti pubblici e società partecipate

© RIPRODUZIONE RISERVATA